

La mancata compilazione della relata di notifica non costituisce irregolarità tale da rendere la stessa nulla- sentenza n. 3809/2011 Giudice di Pace di Palermo-(Avvocato Diego Ferraro - Foro di Palermo)

La previdenza.it

Si pubblica la sentenza n. 3809/2011 con la quale il Giudice di Pace di Palermo, con precipuo riferimento alla notifica a mezzo posta di una cartella esattoriale, ha stabilito che "la mancata compilazione della relata di notifica non costituisce irregolarità tale da rendere la stessa nulla" e che, di contro, "la ricevuta di ritorno costituisce la principale prova dell'avvenuta notifica".

Avvocato Diego ferraro

2
RG N. 6124/11
Sent. N. 3809/11
Cron. N. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della 7^a Sezione Civile di Palermo Dott.ssa Carmelina Citarda, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 6124/2011 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi promossa

DA

██████████, residente in Palermo via ██████████
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████, presso il cui
studio in Palermo, Via ██████████ è elettivamente
domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione in
opposizione ex art. 615 c.p.c.

OPPONENTE

CONTRO

Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro-tempore*,
rappresentato e difeso, nella causa in questione, dal ██████████
██████████ giusta delega rilasciata in data ██████████

CONVENUTO

E

Serit Sicilia S.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di
Palermo, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e rappresentante legale *pro-tempore* Dr.ssa
Benedetta Grazia Cannata, rappresentata e difesa, in virtù di procura
speciale in atti, dall'Avv. Diego Ferraro ed elettivamente domiciliata,

presso lo stesso in Palermo Via Ludovico Ariosto n. 34

CONVENUTA

Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.

Conclusioni per l'attore:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Palermo

- ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. [REDACTED] per i motivi di cui al presente atto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% ex art. 14 D.M. 127/2004, IVA e CPA.

Conclusioni per parte convenuta:

Serit Sicilia S.p.a.

Voglia l'adito Giudice di Pace

- Rigettare le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese ed onorari.

Conclusioni per parte convenuta:

Comune di Palermo

Voglia il Signor Giudice di Pace

- Ai sensi dell'art. 82 c.p.c. emettere decreto di autorizzazione a stare in giudizio personalmente in considerazione della natura ed entità della causa, in caso negativo Voglia il Sig. Giudice stabilire un ampio termine per concedere al Comune di Palermo di regolarizzare la propria rappresentanza processuale.



- Rigettare la domanda per difetto di legittimazione passiva del Comune di Palermo, essendo stato impugnato un atto del procedimento esecutivo del concessionario pubblico Serit Sicilia spa.

- In via subordinata, condannare la Serit Sicilia spa alle spese legali del presente giudizio, anche per quelle sostenute dal Comune di Palermo, perché esente da ogni e qualsiasi responsabilità e soggetto danneggiato a seguito dell'intervenuta prescrizione del diritto.

Alla luce anche del fatto che il Comune di Palermo non è stato posto nemmeno nelle condizioni per potere effettuare eventuale azione di autotutela (come da nota del 19/09/2008) che si allega.

- In via subordinata, rigettare la domanda di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto.

Vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla Serit Sicilia S.p.a. ed al Comune di Palermo, la sig.ra [REDACTED] proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso estratto di ruolo della cartella di pagamento n. [REDACTED] asseritamente notificata dalla Serit Sicilia S.p.a. il [REDACTED] recante un importo complessivo di € [REDACTED] relativa a sanzioni amministrative del Codice della Strada commesse nell'anno 2001.

Con il presente atto l'odierna attrice/ricorrente eccepiva la nullità dell'impugnata cartella per avvenuta prescrizione.

In data 6/05/2011 si costituiva in cancelleria il Comune di Palermo che nella propria memoria difensiva chiedeva dichiararsi

Citarsi

l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda attorea ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva dello stesso, essendo stato impugnato un atto del procedimento esecutivo del concessionario. All'udienza del 16/05/2011 si costituiva la Serit Sicilia S.p.a. che nella propria comparsa chiedeva il rigetto delle domande formula da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto. Indi, all'udienza del 20/07/2011, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si precisa che, nella fattispecie in esame, sul rilievo che l'attrice eccepisce e contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi e/o estintivi del titolo esecutivo, l'odierna opposizione deve ritenersi ammissibile e ritualmente proposta innanzi al giudice competente per materia.

L'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è ammissibile allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo ossia la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.

L'opposizione ex art. 615 c.p.c. è una domanda giudiziale che si struttura e va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del *petitum* consistente nella richiesta di un provvedimento che dichiari l'inesistenza della controparte del diritto



a procedere, e della *causa petendi* che è la specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento del diritto a procedere.

Nel merito, la domanda non appare fondata per quanto appresso esposto.

Preliminarmente si ritiene opportuno esaminare l'eccezioni sollevate dai convenuti.

In primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attore che ha l'interesse giuridico alla rimozione del provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva concorrente del concessionario del servizio di riscossione, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (cfr. Cassa. N. 5277/2001).

Altresi, deve ritenersi legittimato passivo il Comune di Palermo n.q. di ente erogatore, nonché titolare del diritto attinente al procedimento sanzionatorio sino al momento della consegna del ruolo.

Per costante giurisprudenza la cartella esattoriale attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, regolata dall'art. 27 L. 689/81 cui rinvia l'art. 206 del Codice della Strada in base alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette e ciò mediante ruolo di cui la

Littorale

principale prova dell'avvenuta notifica e l'eventuale mancata compilazione della *relata di notifica* non costituisce irregolarità tale da rendere la stessa nulla.

Relativamente alla copia fotostatica della *relata di notifica* della cartella di pagamento depositata in atti dalla Serit Sicilia S.p.a., si precisa che tale eccezione non appare accoglibile atteso che parte attorea non ha fatto richiesta di verifica e, pertanto, non vincola il decidente considerato altresì, che la *relata* della cartella di pagamento riporta il numero dell'atto amministrativo notificato al contribuente.

Si precisa, altresì, che lo Statuto del contribuente qualifica il concessionario soggetto privato cui compete l'esercizio di pubbliche funzioni.

Infine, per completezza di motivazione, si rammenta che la relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro.

Altresì, si evidenzia che il modello della cartella esattoriale è predisposto dal Ministero competente in concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione.

Tale modello, nella prima pagina, contiene lo spazio dedicato alla *relata di notifica*, il numero della cartella, i dati dell'agente della riscossione, il nome del debitore con indirizzo e codice fiscale, il totale da pagare (importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica), la natura del debito, l'ente creditore ed una sintesi delle modalità di pagamento nonché le procedure amministrative.

litacab

Per tutti questi motivi la domanda non merita accoglimento.

Attesa la tematica trattata e le difficoltà applicative si ritiene equo compensare, tra tutte le parti, le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, relativamente all'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento N. [REDACTED] così provvede:

- rigetta la domanda proposta dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti della Serit Sicilia S.p.a. e del Comune di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*;
- compensa, tra tutte le parti, le spese di giudizio.

Così deciso in Palermo, li 29 Luglio 2011.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 30/08/2011
Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Carmelina Cirarda

Ufficio del Giudice di Pace di Palermo
E' copia conforme all'originale

Palermo 09/08/2011

Cancelliere

